

pubblico viene adottato per evitare il ricorso a un altro criterio di intervento, quello del «pubblico scandalo», considerato tipico dei sistemi penali di antico regime e, soprattutto, espressione di una confusione tra diritto e morale. La tutela della moralità – familiare e pubblica – si articola così, nell’ordinamento penale liberale, in una sintassi nella quale luoghi e competenze tendono a sovrapporsi.

Le qualità di un contesto

Le fonti d’archivio permettono di riferire questo quadro normativo ambiguo, animato da una dialettica interna che si traduce anche in antinomie procedurali, a un contesto specifico; di sottoporlo, quindi, a verifica attraverso le donne e gli uomini che, in una città, si rivolgono a un tribunale liberale – o ne subiscono l’intervento d’ufficio – in seguito a un comportamento sessuale.

Il lavoro di ricerca è prevalentemente basato sugli archivi giudiziari del Tribunale penale di Roma, competente a giudicare sui reati in questione. L’attività istruttoria e giudicante di questa istituzione è stata seguita nei trent’anni che seguono l’annessione della città al Regno d’Italia e, in particolare, l’analisi si è incentrata su un ampio campione di fascicoli processuali¹⁷.

Nell’utilizzo di questa fonte, qualitativamente ricca, si sono voluti intrecciare e sovrapporre tra loro due distinti piani di analisi.

Il primo è quello della norma penale in rapporto alla procedura prevista. Si è trattato di andare oltre il richiamo dei giuristi liberali a un interesse «complesso» che ciascun reato andrebbe a ledere, per scomporlo piuttosto nei suoi elementi costitutivi. Per questo, nei limiti di una competenza disciplinare non storico-giuridica, ho cercato delle singole fattispecie penali una *ratio* che fosse interna al discorso liberale. E nel farlo ho utiliz-

zato molte voci del *Digesto Italiano*, un'enciclopedia giuridica che è un compendio della cultura *tout court* post-unitaria. Ma sono ricorso anche ai lavori preparatori del Codice Zanardelli, alle trascrizioni dei dibattiti nelle commissioni parlamentari, alle relazioni di presentazione dei vari testi di legge che si succedono per un ventennio. Quest'ultima fonte ha riservato peraltro alcune sorprese, rendendo espliciti i nessi tra il piano della norma giuridica e quello della sua applicazione da parte dei magistrati, della loro cultura e della loro visione della società. Soprattutto in materia di eccezioni alla querela di parte, infatti, nel caso del luogo pubblico e dello scandalo suscitato dall'incesto, sono proprio i pareri espressi dalle magistrature a suggerire le soluzioni normative poi adottate.

Il secondo piano di analisi riguarda invece più da vicino i comportamenti individuali e familiari, e utilizza la fonte processuale per indagare le logiche e le dinamiche che inducono a un ricorso alle istituzioni, o provocano un intervento d'ufficio. L'avvio di un procedimento penale, infatti, che sia o meno a querela di parte, arriva al culmine di una serie di interazioni che non si risolvono per forza all'interno della famiglia, ma coinvolgono anche i rapporti di vicinato o «relazioni di traffico», casuali e meno strutturate¹⁸.

Nell'analisi delle vicende processuali si è trattato, quindi, di tener conto di un intreccio complesso di variabili: le identità dei soggetti, relativamente al genere ma anche all'età e alla collocazione nella stratificazione sociale; l'appartenenza a una particolare famiglia; la contestualità dei rapporti sociali e i «giochi di faccia»¹⁹ messi in atto.

Ma, soprattutto, si è voluto far dialogare queste variabili con il fatto che i soggetti stessi sono immersi in un contesto *normato*, nel quale cioè sono in vigore leggi e operano istituzioni e rappresentanti dell'autorità pubblica. E di ciò i soggetti hanno sempre una qualche consapevolezza: che sia maggiore o minore, istintiva o strategica, più esatta o più errata rispetto al

tempo storico nel quale sono immersi, si tratta comunque di una consapevolezza da tenere presente e da valutare caso per caso.

La questione non è, ovviamente, come alcune norme imposte dall'alto abbiano poi trovato minuta e concreta applicazione; piuttosto come un sistema pubblico si costruisca attraverso le istituzioni di giustizia e l'uso che le persone ne fanno, le aspettative che nutrono e la consapevolezza che ne hanno. Per questo gli indizi sul «sapere pratico»²⁰ legale dimostrato da uomini e donne nel far valere le proprie ragioni, nel difendersi o anche nel testimoniare, hanno ricevuto una particolare attenzione; e le loro parole sono state «prese sul serio»²¹.

Ho voluto anche, però, utilizzare con molta parsimonia il concetto di «strategia», che pure è stato fondamentale in passato nel mettere in crisi l'immagine di assetti sociali interamente appiattiti sulla dimensione normativa. Tale concetto ha finito per essere sopravvalutato, nelle sue potenzialità euristiche, almeno da una parte della storiografia sociale. Esso comporta un grosso rischio, quello di immaginare soggetti che agiscono troppo spesso in base ad una razionalità strumentale e a conoscenze del tutto adeguate, e troppo poco esposti non soltanto alle leggi del caso, ma anche al frequente mutamento di prospettiva che le interazioni sociali inevitabilmente comportano. D'altro canto, le fonti hanno suggerito chiaramente, nel corso di questo lavoro, come lo stesso «sapere pratico» a volte possa rivelarsi fallace o quantomeno insufficiente.

Attraverso l'intreccio dei due piani – quello normativo e procedurale da un lato e, dall'altro, quello del comportamento dei soggetti – è emerso come l'esistenza delle norme e, a maggior ragione, il contatto con le istituzioni di giustizia siano parte di una doppia processualità: per un verso, concorrono alla definizione delle identità dei soggetti, attraverso la consapevolezza dei propri diritti e delle facoltà concesse loro da un sistema penale, anche in virtù della loro collocazione in una famiglia; per altro verso, si configurano come momenti di costruzione di